

DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE CONCERNENTI LA PROCEDURA DI FUSIONE**PRINCIPIO GENERALE**

Le fusioni fra società membri dell'ASF sono possibili nei limiti dell'art. 15 cifra 2 degli statuti ASF e le relative norme di applicazione emanate dal CC/ASF, dal Comitato AL e dal Comitato FTC per i specifici campi di applicazione.

DECISIONE E COMPETENZA

La decisione sulle domande di fusione spetta al Comitato centrale ASF. Il Comitato federativo presenterà il proprio preavviso.

PROCEDURA

Termini: la domanda di fusione, corredata da tutta la documentazione, deve essere inoltrata al Comitato centrale ASF con preavviso del Comitato FTC entro il 30 aprile.

Documenti: alla istanza devono essere annessi i seguenti documenti :

- il verbale delle società che intendono dar corso alla fusione e dal quale risulti la decisione assembleare di consenso alla stessa con scioglimento della loro società;
- il verbale della nuova società che decide la costituzione;
- lo statuto della nuova società;
- l'attestato della disponibilità di un terreno conforme alle disposizioni (art. 10 statuti ASF);
- la conferma della disponibilità di un arbitro qualificato (art. 10 statuti ASF);
- l'indicazione del nome della nuova società;
- l'indicazione dei membri del comitato.

Effetti: La fusione sarà valida a partire dall'inizio della stagione seguente alla data dell'accettazione da parte del Comitato centrale ASF e quindi dal 1 luglio di ogni anno.

CONSEGUENZE DELLA FUSIONE**1. Categoria****Fra società appartenenti alla Seconda Lega:**

la nuova società mantiene una squadra nella lega d'appartenenza; la squadra peggio classificata (le squadre seguenti in classifica) fra quelle fuse viene (vengono) relegate nella lega immediatamente inferiore, a vantaggio delle altre squadre della stessa lega: non c'è quindi maggior promozione, ma minor retrocessione.

Fra società appartenenti a leghe diverse:

l'appartenenza della prima squadra è determinata dalla miglior classificata nella categoria di gioco più alta. Le altre squadre mantengono la loro appartenenza nella lega precedente, ritenuto quanto segue.

2. Iscrizione delle squadre ai campionati

SECONDA LEGA REGIONALE

Se la nuova società appartiene, in virtù delle disposizioni precedenti, a questa lega, essa ha la propria **prima squadra iscritta d'ufficio** nel campionato di quella categoria.

Una **seconda squadra** può essere iscritta nelle categorie inferiori; se la fusione si riferiva a due società di seconda lega, l'iscrizione della seconda squadra può avvenire per la Terza lega.

TERZA, QUARTA E QUINTA LEGA

La nuova società potrà iscrivere **una o più squadre nella stessa categoria** di gioco proporzionalmente al numero di gruppi previsti alla categoria interessata. Per la prima squadra vale quanto detto al punto "1 Categoria" secondo paragrafo.

In caso di **rinuncia della nuova società all'iscrizione** di una o più squadre della stessa categoria di gioco, si procederà ad una **maggior promozione** di squadre appartenenti alla categoria inferiore.

I termini di iscrizione rimangono quelli previsti dalle disposizioni vigenti e cioè **il 30 giugno**.

RISERVA DISPOSIZIONI AL

Per quanto attiene alle categorie Seconda lega interregionale e Seconda lega rimane riservata la competenza conferita al Comitato AL per l'organizzazione di queste categorie e conseguenti norme di applicazione anche in merito alle procedure di fusione .

CASI PARTICOLARI

Riservata la competenza specifica del CC /ASF e del Comitato AL circa l'applicazione delle norme come indicato sub. cifra 7, la competenza per ogni decisione spetta al Comitato FTC che decide in modo inappellabile.

Giubiasco, luglio 2004/disposizioni amministrative procedura fusioni 2004-2005

Il Segretario generale
Waldo Cavadini